



**Newsletter n. 25/2023 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di giustizia dell'Unione Europea

1. Corte giust. UE, sez. VI, 15 giugno 2023, C- 132/22, iscrizione nelle graduatorie AFAM del personale che abbia maturato esperienza professionale all'estero.

Corte costituzionale

2. Corte cost. 23 giugno 2023, n. 130, il differimento del t.f.s. è incompatibile con la costituzione.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

3. Cons. Stato, sez. III, 15 giugno 2023, n. 5897, sulla possibilità di esaminare le misure di *self-cleaning* adottate dall'impresa partecipante a una procedura di affidamento, anche se intervenute durante la gara stessa;
4. Cons. Stato, sez. IV, 13 giugno 2023, n. 5802, sulla spettanza dei cd. certificati verdi e sulla loro diversità dai cd. certificati bianchi;
5. Cons. Stato, sez. IV, 13 giugno 2023, n. 5801, permesso di costruire e discrezionalità tecnica nella qualificazione degli interventi edilizi;
6. Cons. Stato, sez. III, 13 giugno 2023, n. 5784, sull'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e sulla nozione di "associazioni senza scopo di lucro";
7. Cons. Stato, sez. V, 2 maggio 2023, n. 4368, procedura selettiva di affidamento del servizio di noleggio di monopattini elettrici con sistema di *free floating* e peculiari aspetti problematici;
8. C.g.a., sez. giur., 5 giugno, n. 392, sul rapporto tra abuso edilizio e il mancato assenso dei comproprietari, nonché tra atto amministrativo e sentenza del giudice civile;

9. T.a.r. per la Calabria, sez. I, 16 giugno 2023, n. 512, sull'applicabilità della sanzione disciplinare al militare prosciolto in sede penale per inutilizzabilità delle intercettazioni;
10. T.a.r. per il Lazio, sez. II *bis*, 14 giugno 2023 n.10190, nelle elezioni regionali del Lazio il premio di maggioranza riguarda anche il riparto della quota non attribuita su base circoscrizionale;
11. T.a.r. per il Lazio, sez. V *bis*, 7 giugno 2023, n. 9579, sull'istanza di iscrizione nell'elenco a esaurimento per tecnici audioprotesisti, ove, pur essendo svolta in concreto la professione, manchi un titolo abilitante.

Consiglio di Stato – Pareri

12. Cons. Stato, sez. I, 6 giugno 2023, n. 859, sulla disciplina degli incarichi retribuiti non autorizzati dei militari.

Normativa e altre novità di interesse

13. Decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (G.U. Serie Generale n. 144 del 22 giugno 2023).

Corte di giustizia dell'Unione Europea

(1)

Iscrizione nelle graduatorie AFAM del personale che abbia maturato esperienza professionale all'estero.

[Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione VI, sentenza 15 giugno 2023, C- 132/22 BM, NP contro MIUR](#)

L'articolo 45 TFUE e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale la quale prevede che solo i candidati che abbiano maturato una determinata esperienza professionale nelle istituzioni statali nazionali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono essere ammessi a una

procedura di iscrizione nelle graduatorie finalizzate all'assunzione di personale in tali istituti, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, e che impedisce quindi di prendere in considerazione, ai fini dell'ammissione a tale procedura, l'esperienza professionale maturata in altri Stati membri.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

Corte costituzionale

(2)

Il differimento del t.f.s. è incompatibile con la costituzione: pressante invito al legislatore a rimuoverlo gradualmente

[Corte costituzionale 23 giugno 2023, n. 130, Pres. Sciarra, Red. San Giorgio](#)

Il differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (t.f.s.) spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall'impiego per raggiunti limiti di età o di servizio contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione, di cui tali prestazioni costituiscono una componente; principio che si sostanzia non solo nella congruità dell'ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione.

Si tratta di un emolumento volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una particolare e più vulnerabile stagione della esistenza umana.

Spetta al legislatore, avuto riguardo al rilevante impatto finanziario che il superamento del differimento comporta, individuare i mezzi e le modalità di attuazione di un intervento riformatore che tenga conto anche degli impegni assunti nell'ambito della precedente programmazione economico-finanziaria.

La Corte costituzionale ha, quindi, dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, come convertito, e dell'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, che prevedono rispettivamente il differimento e la rateizzazione delle prestazioni.

Tuttavia, la discrezionalità del legislatore al riguardo – ha chiarito la Corte – non è temporalmente illimitata. E non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa, tenuto anche conto che la Corte aveva già rivolto al legislatore, con la sentenza n.159 del 2019, un monito con il quale si segnalava la problematicità della normativa in esame.

La Corte ha poi rilevato che la disciplina del pagamento rateale delle indennità di fine servizio prevede temperamenti a favore dei beneficiari dei trattamenti meno elevati. Comunque, conclude la Corte, tale normativa - che era connessa a esigenze contingenti di consolidamento dei conti pubblici - in quanto combinata con il differimento della prestazione, finisce per aggravare il rilevato *vulnus*.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

La questione era stata rimessa dal T.a.r. per il Lazio, sezione III-*quater*, con ordinanza del 17 maggio 2022, n. 6223, oggetto di News US n. n. 71 del 2023.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

(3)

Sulla possibilità di esaminare le misure di *self-cleaning* adottate dall'impresa partecipante a una procedura di affidamento, anche se intervenute durante la gara stessa.

[Consiglio di Stato, sezione III, 15 giugno 2023, n. 5897 – Pres. Greco, Est. Marra](#)

La stazione appaltante è tenuta a valutare anche le misure di *self-cleaning* assunte in corso di gara, relative a fatti insorti dopo la presentazione dell'offerta, non potendosi condividere l'orientamento secondo cui tali misure sarebbero irrilevanti se adottate nel corso della gara, in quanto destinate a valere solo per il futuro.

(4)

Sulla spettanza dei cd. certificati verdi e sulla loro diversità dai cd. certificati bianchi.

[Consiglio di Stato, sezione IV, 13 giugno 2023, n. 5802 – Pres. Poli, Est. Fratamico](#)

Ai sensi del d.m. 24 ottobre 2005 e del d.m. 21 dicembre 2007 gli impianti e le reti, e le loro estensioni, realizzati dopo il 31 dicembre 2009, non possono essere considerati ai fini del calcolo dei certificati verdi.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina di cui all'art. 42 commi 3-*bis* e 3-*ter* del d.lgs. n. 28 del 2011, nella parte in cui essa non risulta applicabile anche ai certificati verdi; infatti, certificati bianchi e certificati verdi rappresentano meccanismi incentivanti di fenomeni sensibilmente diversi, essendo volti a promuovere gli uni il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso una riduzione dei consumi e gli altri la produzione di energia da fonte rinnovabile, attraverso l'introduzione dell'obbligo a carico dei produttori e degli importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili di immettere annualmente nel sistema elettrico nazionale una quota di elettricità proveniente da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Pertanto, non può configurarsi nessuna disparità di trattamento, atteso che qualsiasi violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del principio di ragionevolezza, presuppone una identità delle situazioni che risultino ingiustamente disciplinate in modo differente dal legislatore.

(5)

Permesso di costruire e discrezionalità tecnica nella qualificazione degli interventi edilizi.

[Consiglio di Stato, sezione IV, 13 giugno 2023, n. 5801 – Pres. Poli, Est. Martino](#)

Il permesso di costruire non ha un carattere integralmente vincolato.

L'esame della relativa istanza richiede lo svolgimento di un'attività istruttoria complessa, in ordine all'accertamento dei presupposti di fatto e diritto previsti dalla legge e dalla disciplina pianificatoria vigente, ed il comune esercita una forma di discrezionalità tecnica, quantomeno in relazione alla qualificazione degli interventi richiesti.

(Nel caso in esame, la sezione ha ritenuto che il provvedimento impugnato non è espressione di una valutazione estetica estemporanea del comune, ma è finalizzato a tutelare il carattere storico – identitario dell'edificio, secondo quanto previsto dal regolamento urbanistico. Si assumeva, infatti, che fosse la classificazione dell'immobile nell'alveo categoriale edilizio "Emergenza di valore storico architettonico" a determinare i limiti di intervento, stante la conseguenziale ammissibilità dei soli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro).

Ha, inoltre, precisato la sezione che il piano regolatore può recare previsioni vincolistiche incidenti anche su singoli edifici ogni volta che tale scelta si appalesi come rivolta non già alla tutela autonoma dell'immobile *ex se* considerato, bensì al soddisfacimento di esigenze urbanistiche evidenziate dal carattere qualificante che il singolo immobile assume nel contesto dell'assetto territoriale.

Non si realizza una duplicazione rispetto alla sfera di azione della legislazione statale di settore, in quanto il pregio del bene, pur se non sufficiente al fine di giustificare l'adozione di un provvedimento impositivo di vincolo culturale o paesaggistico, viene valutato come elemento di particolare valore urbanistico e può quindi costituire oggetto di salvaguardia in sede di scelte pianificatorie.

Le restrizioni apportate alla facoltà di costruire previste da uno strumento urbanistico, per proteggere immobili aventi un valore storico, archeologico o culturale, sono conformi alle previsioni europee.

(6)

Sulle condizioni perché il giudice anche di ultima istanza possa ritenersi esonerato dall'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, nonché sulla nozione di "associazioni senza scopo di lucro".

[Consiglio di Stato, sezione III, 13 giugno 2023, n. 5784 – Pres. Greco, Est. Carpentieri](#)

Sussistono i presupposti perché il giudice, anche di ultima istanza, possa ritenersi esonerato dall'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, qualora la questione sollevata sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale o, a maggior ragione, nell'ambito del medesimo procedimento nazionale, o qualora una giurisprudenza consolidata della Corte risolva il punto di diritto di cui trattasi, quale che sia la natura dei procedimenti che hanno dato luogo a tale giurisprudenza, anche in mancanza di una stretta identità delle questioni controverse.

In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, i ristorni distribuiti ai membri delle cooperative sociali sono assimilabili alla nozione onnicomprensiva di "utili" che vale a escludere tali soggetti dalla nozione di "organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro" cui è possibile l'affidamento diretto dei servizi di emergenza.

(7)

Procedura selettiva di affidamento del servizio di noleggio di monopattini elettrici con sistema di *free floating* e peculiari aspetti problematici.

[Consiglio di Stato, sezione V, 2 maggio 2023, n. 4368 - Pres. Lotti, Est. Rotondano](#)

Alla procedura per l'individuazione di operatori interessati a svolgere il servizio di noleggio di monopattini elettrici con sistema di *free floating* sul

territorio comunale si applicano le sole disposizioni del codice dei contratti pubblici, espressive di principi generali e aventi portata applicativa generalizzata.

Nel caso in cui - per il contingentamento del numero di titoli disponibili - il rilascio delle autorizzazioni avvenga all'esito di una procedura comparativa tra gli interessati, non oggetto di specifica disciplina normativa, le regole proprie di un ordinario procedimento di autorizzazione devono essere declinate in rigoroso rispetto dei criteri di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità cui ogni procedura selettiva deve conformarsi. (Nella fattispecie in esame, la sezione ha ritenuto che il comune fosse tenuto soltanto ad applicare alla procedura selettiva in esame i principi generali, senza essere obbligato all'integrale rispetto delle singole prescrizioni di cui al decreto legislativo 50 del 2016, in carenza di alcuna volontà in tal senso espressa nella *lex specialis*).

Ha, inoltre, evidenziato la sezione che la valutazione delle offerte, nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione rientrano nell'ampia discrezionalità di cui essa gode, con la conseguenza che, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, sono inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazioni per loro natura opinabili, e sollecitano il giudice amministrativo a esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a.

Per ciò che concerne la competenza dei commissari, il requisito dell'esperienza nello specifico settore non riguarda indistintamente tutti i componenti della commissione.

Lo stesso va, infatti, interpretato non secondo un approccio formale e atomistico, che tenga conto delle sole professionalità tecnico-settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione la cui applicazione sia prevista dalla *lex specialis*, ma secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, che valorizzi le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze della pubblica amministrazione, alle quali quei criteri siano funzionalmente ordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali vanno ad incidere.

Non è imposta, in sostanza, una rigida corrispondenza tra competenza dei membri della commissione e ambiti materiali che concorrono all'integrazione del complessivo oggetto del contratto.

La presenza, pertanto, di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa, sia di natura tecnica, risponde, in un rapporto di complementarità, alle esigenze valutative imposte dall'espletamento della procedura evidenziale. (Nella fattispecie in esame, il comune aveva correttamente individuato professionalità adeguate per l'esame delle proposte rispetto all'oggetto della procedura ovvero il noleggio di monopattini elettrici *in sharing* nei dirigenti degli uffici che si occupano di viabilità, sicurezza, mobilità e traffico e di attività produttive, atteso che gli aspetti di maggior rilevanza pubblica del servizio riguardano l'impatto dei dispositivi di micro-mobilità sulla circolazione stradale, sul decoro cittadino e sull'ambiente).

Se è vietato per il seggio di gara enucleare criteri o sub criteri non previsti e avulsi da quelli stabiliti nella *lex specialis* o che comportino l'alterazione del peso di quelli ivi contemplati, è invece consentito alla commissione effettuare una declinazione ed una specificazione dei criteri e dei sub criteri.

Tale *modus operandi* è legittimo in quanto la commissione non ha in alcun modo modificato i criteri di valutazione, cui aveva autovincolato la propria discrezionalità, ma, a ulteriore garanzia della trasparenza del percorso motivazionale che presiede all'attribuzione dei punteggi per le offerte, ha solo specificato le modalità applicative di tale operazione, senza apportare una modifica sostanziale ai criteri di valutazione e ai fattori di ponderazione fissati nell'avviso nonché senza alcuna modifica postuma.

Nelle procedure di evidenza pubblica, l'incompatibilità del presidente non è automatica, ma va valutata sempre in concreto sulla base di comprovate ragioni di interferenza e condizionamento.

Il ruolo di responsabile unico del procedimento può coincidere con le funzioni di commissario di gara o di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell'incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi. (Nella fattispecie

in esame, la sezione concludeva che l'appellante non aveva allegato e provato alcun elemento oggettivo da cui potesse evincersi, anche solo a livello indiziario, una situazione di interferenza o condizionamento tale da alterare il confronto competitivo tra i partecipanti alla manifestazione di interesse, limitandosi invece ad insistere sull'applicazione incondizionata della causa di incompatibilità di cui all'art. 77, comma 4, del codice dei contratti pubblici).

(8)

Sul rapporto tra abuso edilizio e il mancato assenso dei comproprietari, nonché tra atto amministrativo e sentenza del giudice civile.

[Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 5 giugno 2023, n. 392 – Pres. De Francisco, Est. Ardizzone](#)

L'abusività di un'opera che sia urbanisticamente realizzabile non può essere in alcun senso condizionata dall'assenso o dal dissenso degli altri comproprietari, essendo pacifico, da un lato, che i loro diritti – ivi inclusi quelli connessi all'eventuale travalicamento dei limiti imposti a ogni comunista dall'art. 1102 c. c., nonché la lesione del c.d. decoro architettonico dell'edificio, ai quali corrispondono diritti soggettivi individuali di ogni altro condomino, e non già interessi legittimi tutelabili in via amministrativa – non sono giammai pregiudicati dal rilascio del titolo edilizio (che è sempre legittimamente rilasciato, senza neanche bisogno di esplicitazione, con salvezza dei diritti dei terzi); dall'altro, che i diritti dei terzi sono tutelabili (esclusivamente) mediante azioni civili innanzi al giudice ordinario. In altri termini, la legittimità dell'intervento edilizio deve essere valutata dall'amministrazione senza riguardo ai profili civilistici e ai connessi limiti posti dall'art. 1102 c.c., perché tali profili e limiti sono tutti azionabili soltanto davanti al giudice civile.

È *ex se* viziato l'esercizio del potere amministrativo come mero "braccio esecutivo" delle sentenze del giudice civile, considerato che altro sono gli interventi repressivi azionabili, dopo la condanna del giudice ordinario alla inibizione o alla rimozione dell'opera, dal titolare del diritto a tale rimozione (*ex artt. 612 e ss. c.p.c.*), e altro gli interventi in autotutela dell'autorità amministrativa: la quale, né ha bisogno di una sentenza civile per denegare, o revocare, un'autorizzazione illegittima; né è tenuta a denegare, o revocare,

un'autorizzazione che sia altrimenti legittima sol perché ci sia stata, o sopravvenga, una sentenza del giudice civile. L'amministrazione è invece tenuta a rilasciare il titolo abilitativo edilizio avendo esclusivo riguardo alla compatibilità urbanistica dell'opera richiesta – il che non implica affatto che essa non sia lesiva di diritti soggettivi altrui – lasciando ogni questione afferente a diritti soggettivi alla sua unica sede competente, che è il giudizio civile.

Nel caso in esame, si trattava dell'installazione di una canna fumaria su un muro perimetrale di un edificio privato non vincolato. Il C.g.a. ha chiarito che la legittimità di tale intervento edilizio che “ciascun partecipante” alla comunione chieda alla p.a. di essere autorizzato a eseguire in forza della norma che gli consente di “servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto” (come testualmente recita l'articolo 1102 del c.c.), deve essere valutata dall'amministrazione (competente ad autorizzarlo solo per i profili amministrativi) senza riguardo ai profili civilistici e ai connessi limiti posti dal citato art. 1102 c.c., perché tali profili e limiti sono tutti azionabili (dai titolari della specifica *facultas agendi*, che, per quanto attiene all'art. 1102 c.c., pertiene *uti singuli* a ciascuno degli altri comunisti) soltanto davanti al giudice civile.

(9)

Sull'applicabilità della sanzione disciplinare al militare prosciolto in sede penale per inutilizzabilità delle intercettazioni.

[T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, sezione I, 16 giugno 2023, n. 512 – Pres. Criscenti, Est. De Col](#)

L'autonomia tra procedimento penale e procedimento disciplinare comporta che, anche in presenza di una sentenza di assoluzione, resta ferma la possibilità, per la p.a., di valutare autonomamente le risultanze del processo penale nel più ampio quadro della valutazione complessiva dei fatti condotta in seno al procedimento disciplinare; l'unico limite è infatti costituito dall'identità materiale dei fatti medesimi oggetto del procedimento penale, non essendo consentito porre a fondamento dell'incolpazione fatti la cui insussistenza, nella loro materialità, è stata accertata dal giudice penale, né

ricostruire l'episodio posto a fondamento dell'incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale passata in giudicato. Pertanto, può essere legittimamente applicata la sanzione disciplinare al militare prosciolto in sede penale per inutilizzabilità delle intercettazioni.

Nel caso di specie, il ricorrente, membro della Guardia di finanza, aveva impugnato l'atto con cui l'amministrazione gli aveva inflitto una sanzione disciplinare, benché egli fosse stato assolto in sede penale con la formula "il fatto non sussiste".

In applicazione del principio riportato in massima, il T.a.r. ha respinto il ricorso, perché l'assoluzione in sede penale era dovuta alla inutilizzabilità delle intercettazioni; e quest'ultima esplica i propri effetti esclusivamente sul piano processuale penale ma non ne cancella la valenza di fatti storici autonomamente e motivatamente apprezzabili nel distinto procedimento disciplinare.

(10)

Nelle elezioni regionali del Lazio il premio di maggioranza riguarda anche il riparto della quota non attribuita su base circoscrizionale.

T.a.r. per il Lazio, sezione II bis, 14 giugno 2023 n.10190 - Pres. Morabito, Est. Licheri.

L'art. 6 della legge regionale n. 2 del 2005 (come modificata dalla l.r. n. 10 del 2017), va interpretata enunciando i seguenti principi:

a) la legislazione elettorale regionale del Lazio, coerentemente con la previsione contenuta nell'art. 19, comma 2, dello statuto regionale, è ispirata alla finalità di assicurare, nella composizione dell'assemblea consiliare, un'adeguata rappresentanza di tutte le circoscrizioni provinciali in cui si articola il territorio della Regione;

b) tale finalità permea di sé non soltanto il riparto dei quattro quinti dei seggi del Consiglio Regionale (il quale, in ragione del disposto dell'art. 4, comma 2, dell'anzidetta legge regionale, avviene direttamente su base

circoscrizionale), ma anche il riparto del restante quinto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), dev'essere riconosciuto al gruppo o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente della regione risultato eletto che abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio (c.d. 'premio di maggioranza');

c) ciò è attestato da una pluralità di argomenti, taluni di carattere teleologico e sistematico (i lavori preparatori della l.r. n. 10 del 2017; la previgente formulazione dell'art. 3, comma 3, della l.r. n. 2 del 2005) ma, soprattutto, da argomenti di carattere testuale tra i quali, innanzitutto:

c.1) il raccordo tra il comma 4 ed il comma 3 dell'art. 6 della già menzionata legge regionale, avendo il legislatore regionale, al comma 3 descritto le modalità alle liste circoscrizionali dei seggi (costituenti il 'premio di maggioranza') spettanti alle liste della coalizione collegata al candidato Presidente risultato eletto mentre, al comma 4, il medesimo ha definito le modalità da seguire per la traslazione dei seggi, mostrando di riferire tale ultima operazione esclusivamente a quella quota di seggi da assegnare al gruppo di liste che, pur avendo espresso il candidato Presidente risultato eletto, non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi in Consiglio;

c.2) la residualità dell'ipotesi in cui la traslazione in favore delle circoscrizioni che non abbiano espresso, in seno al 'premio di maggioranza', alcun eletto avviene non a carico della quota attribuita a concorrenza del 60 per cento dei seggi, bensì nei confronti delle liste collegate al candidato Presidente risultato eletto in sede di collegio unico regionale, residualità inequivocabilmente espressa dal tenore del terzo periodo del comma 4 dell'art. 6 della citata legge, il quale contempla tale ipotesi esclusivamente per il caso in cui si verificano le condizioni di cui al comma 2, lettere c) e d);

c.3) la circostanza che, ove il predetto slittamento avvenga a carico del riparto dei seggi avvenuto in sede circoscrizionale, sulla base dei quozienti interi, e in sede di collegio unico regionale, in favore dei più alti resti, sarebbe svuotata di significato la previsione di riequilibrio territoriale della rappresentanza prevista dal comma 4 dell'art. 6 che, viceversa, acquista senso solo ove riferita al c.d. 'premio di maggioranza';

d) la finalità di riequilibrio in favore delle circoscrizioni provinciali rimaste prive di rappresentanti in seno all'attribuzione del quinto dei seggi in Consiglio in favore della coalizione che ha espresso il candidato Presidente risultato eletto, appare ragionevole e conforme a Costituzione, considerate:

d.1) l'ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore regionale nella scelta del sistema elettorale ritenuto più idoneo;

d.2) la coerenza sistematica della previsione oggetto di scrutinio con le finalità di equilibrata rappresentanza territoriale manifestate dallo Statuto regionale;

d.3) l'incidenza limitata della deroga al principio della rappresentanza elettorale apportata dalla norma in questione, insistente esclusivamente sulla restante quota di un quinto dei seggi del Consiglio Regionale.

Sull'istanza di iscrizione nell'elenco a esaurimento per tecnici audioprotesisti, ove, pur essendo svolta in concreto la professione, manchi un titolo abilitante.

(11)

[T.a.r. per il Lazio, sez. V bis, 7 giugno 2023, n. 9579- Pres. Rizzetto, Est. Giudice.](#)

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale a esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali istituito presso l'Ordine dei tecnici sanitari delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione non è sufficiente il pregresso svolgimento per il periodo indicato dalla legge - almeno 36 mesi anche non continuativi negli ultimi 10 anni decorrenti dalla data di entrata in vigore-, ma occorre anche il possesso di un titolo che abbia permesso di svolgere l'attività professionale dichiarata.

Consiglio di Stato – Pareri

(12)

Sulla disciplina degli incarichi retribuiti non autorizzati dei militari.

[Consiglio di Stato, sezione I, parere 6 giugno 2023, n. 859 – Pres. Poli, Est. Mele](#)

La disciplina di cui all'art. 53, comma 7 del d.lgs. n. 165 del 2001 è estesa anche ai militari, rientranti nel personale in regime di diritto pubblico e, di conseguenza, anche per essi, sulla base di espressa disposizione normativa, è vigente la regola, in base alla quale, in caso di inosservanza del divieto di svolgimento di incarichi retribuiti senza previo conferimento o autorizzazione, *“il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato ... nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”*.

Normativa e altre novità di interesse

(13)

Decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (G.U. Serie Generale n. 144 del 22 giugno 2023).